

## **Interrogazione n. 816**

presentata in data 5 giugno 2019

a iniziativa del Consigliere Fabbri

**“Applicazione ed efficacia della Legge regionale 4/17 ‘Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio’”**

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Piergiorgio Fabbri

Premesso che:

La regione Marche ha emanato la Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio “

Rilevato che:

- L'Art. 3 (Tipologia dei servizi e delle prestazioni) al comma 2 recita: *“In conformità all’articolo 6 del d.lgs. 68/2012, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1 consistono, in particolare, in: a) borse di studio; b) prestiti d’onore e fiduciari; c) servizi abitativi; d) servizi di ristorazione; e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale; f) servizi di informazione; g) orientamento al lavoro; h) interventi a favore di studenti diversamente abili; i) facilitazioni di trasporto; l) assistenza sanitaria di base; m) agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative; n) agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi; o) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.”*
- L'Art. 14 (Convenzioni con le università) al comma 1 recita: *“Al fine di assicurare la prossimità degli interventi di cui all’articolo 3, l’ERDIS, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano e nel Programma regionali e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, stipula con le università apposite convenzioni per la gestione degli interventi medesimi, anche a favore degli studenti degli AFAM, degli ITS aderenti e dell’ISIA. In tale ultimo caso le convenzioni sono stipulate anche con i legali rappresentanti degli Istituti interessati. Le università possono gestire gli interventi di cui all’articolo 3 direttamente o attraverso altri organismi previsti dalla normativa di settore.”*
- L'art.14 al comma 3 recita: *“Le convenzioni regolano in particolare:*
  - a) le modalità di gestione dei servizi, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità;*
  - b) l’assegnazione delle risorse finanziarie;*
  - c) le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, a qualsiasi titolo a disposizione degli ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge, fermo restando il mantenimento della loro attuale consistenza e funzionalità;*

*d) le modalità di assegnazione funzionale del personale dall'ERDIS alle università per il raggiungimento delle finalità di questa legge secondo criteri oggettivi, da concordare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;*

*e) le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e le relative modalità di finanziamento”*

- L'Art. 16 (Sportello unico per lo studente) al comma 1 recita: *“La Giunta regionale, con riferimento a ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario attiva lo Sportello unico per lo studente.”*

Ritenuto che:

la Regione debba assicurarsi circa il grado di applicazione della legge in oggetto, e soprattutto verificare l'efficacia dei risultati ottenuti massimizzando l'efficienza dei fondi investiti e la qualità dei servizi erogati agli studenti;

## INTERROGA

il Presidente della Giunta per sapere:

1. Quale sia, suddiviso per presidi organizzativi territoriali, il bilancio economico, il numero di borse di studio erogate con relativo importo, il numero di dipendenti impiegato, la tipologia e l'ammontare economico dei servizi esternalizzati, i posti letto effettivi con relativo tasso di utilizzo, i pasti somministrati dalle mense;
2. Quale tipologia di servizi e prestazioni, di cui all'art. 3, siano stati attivati, e con quale distribuzione territoriale;
3. Se siano state stipulate Convenzioni con le università in forza dell'art. 14, e, in caso affermativo, per quali servizi ed importi, ed in quali sedi universitarie;
4. Se i beni mobili e immobili e le attrezzature in capo agli ex ERSU abbiano conservato la loro originaria consistenza e funzionalità;
5. Se siano stati attivati e con quali risultati gli sportelli unici per lo studente, di cui all'art. 16.